

All'attenzione de LaSberla.net

lunedì 20 luglio a Bertesinella è andato in scena un democratico confronto tra il sottoscritto e l'assessore Cangini. La domanda che ho posto all'assessore era semplice: perché il Comune non applica le normative sui vincoli paesaggistici nella zona industriale ovest attraversata dalla Roggia Dioma, in contrasto con il parere della Regione (lettera del 4 aprile 2008) e quello della Provincia (Carta dei vincoli ambientali e paesaggistici, allegata alla deliberazione del Consiglio Provinciale del 12 maggio 1998)? L'assessore non ha saputo fornire alcuna risposta. Probabilmente gli era stato riferito dagli uffici tecnici comunali che quella era la prassi. Nessuna ulteriore spiegazione da spendere credibilmente in un pubblico dibattito. Ricordo che il 13 luglio in Consiglio Comunale, rispondendo ad una domanda di attualità, l'assessore aveva già negato l'esistenza dei vincoli senza fornire alcun chiarimento al riguardo. Va osservato che il Comune, a tutt'oggi, non ha alcuna competenza sui vincoli che nascono in forza di una legge nazionale per i corsi d'acqua iscritti in un apposito elenco regionale. Il suo preciso dovere è semplicemente rispettarli e farli rispettare.

L'assessore Cangini avrebbe dovuto usare maggiore cautela nel fidarsi ciecamente del suo staff. Non è la prima volta che gli uffici tecnici comunali si esibiscono in estemporanee interpretazioni delle norme: dalla "Circolare Rossetto" fino alla illegittima concessione della Torre Girardi poi annullata dalla Provincia. Nell'incontro avuto in Comune l'ottobre dello scorso anno, avevamo consegnato all'assessore il ricorso della Procura della Repubblica di Vicenza contro la sentenza di assoluzione di due dirigenti comunali imputati nell'affaire di Ponte Alto (il ricorso presentato il 15 maggio 2008 è ancora pendente). In quel documento veniva smascherato il tentativo dei privati e degli uffici comunali di aggirare la norma sui vincoli ambientali, assimilando l'area industriale di Ponte Alto (di tipo "D") ad una area residenziale di completamento (di tipo "B"), area quest'ultima notoriamente esclusa, assieme ai centri storici (aree di tipo "A"), dall'applicazione della legge Galasso (art. 142 comma 2 lett. a) del Dlgs n. 42/2004 e successive modifiche). Il tutto, sulla base di uno dei tanti documenti preparatori al Piano Regolatore mai entrato negli allegati ufficiali votati in Consiglio Comunale. Valore giuridico del documento secondo la Procura: zero. La Procura nel suo ricorso cita una sentenza della Corte Costituzionale (n. 110/1994) che ha abrogato l'art. 11 lettera a) della legge regionale del Piemonte n. 20/1989 che proponeva, per legge, lo stesso espediente usato dai tecnici comunali vicentini. Oltre a questa deroga, ci sono solo due eccezioni all'applicazione della legge Galasso previste alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 142 del Dlgs n. 42/2004, ambedue utilizzate nel caso di Ponte Alto ma nemmeno prese in considerazione dal Tribunale vicentino, vista la labilità delle argomentazioni. La prima riguarda le aree ricomprese nei piani pluriennali di attuazione (PPA) alla data di entrata in vigore della legge (6 settembre 1985). Il limite temporale massimo di questi piani è però di 5 anni (art. 13 L 10 1977) e una volta scaduto tale termine (non oltre il 6 settembre 1990) il vincolo paesaggistico, come afferma la Giurisprudenza, "si riespande". In altre parole, "la legge presuppone non solo la vigenza del PPA al momento dell'entrata in vigore della legge, ma altresì la sua vigenza al momento dell'edificazione" (Cass. Pen. Sez. III, 26/03/2001). Va ricordato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che solo i PPA possono costituire titolo per la deroga; in particolare sono da escludersi le lottizzazioni e i piani particolareggiati. Infine, l'ultima deroga possibile riguarda i Comuni sprovvisti alla data del 1985 di piani di fabbricazione e di piani regolatori e relativamente alle aree che ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica). Ma tale deroga non può essere applicata a Vicenza che è dotata di Piano Regolatore Generale sin dal 1983. In

quel famoso incontro, dove spiegammo i motivi che avevano portato la Procura a confermare l'esistenza del vincolo, non fummo contraddetti né dall'assessore né dal dirigente arch. Michela Piron presente alla riunione.

Nella serata di giovedì 23 luglio, al teatro Astra, il Sindaco, rispondendo ad un invito del Comitato ha impegnato l'Amministrazione comunale a fornire, in tempi brevi, una risposta al famoso quesito. Non sappiamo cosa uscirà dal cilindro dell'ufficio tecnico, ma è lecito ritenere che se i dirigenti comunali avessero già una risposta pronta e credibile, l'Amministrazione l'avrebbe pubblicizzata da subito. E, anche, trasmessa alla Provincia che l'aveva inutilmente richiesta qualche anno fa. Non sarà facile escogitare o perfezionare una risposta in grado di avvalorare le dichiarazioni dell'assessore Cangini e giustificare l'annunciato provvedimento di sanatoria della Torre Girardi. E' possibile che gli uffici comunali ripresentino gli stessi espedienti utilizzati per l'area industriale di Ponte Alto, ma in questo caso la Procura vicentina, coerentemente con il proprio dichiarato orientamento, non potrà che intervenire.

Una cosa è certa, al privato costruttore è stato dato il termine del 18 agosto per pagare la sanzione irrogata dagli uffici (Giornale di Vicenza, 8 luglio 2009). Una volta pagata tale sanzione il Comune, salvo ripensamenti dell'ultima ora, dovrà rilasciare la concessione in sanatoria. Illegittima per l'esistenza del vincolo paesaggistico, ma anche per ulteriori motivi, non meno importanti, di cui dirò in altra occasione. Sarà il futuro dirigente comunale ad assumersi la responsabilità di firmare quel provvedimento, sapendo però che il nostro Comitato non starà certo a guardare.

Per il Comitato contro gli abusi edilizi
Paolo Crestanello
Vicenza, 28 luglio '09